

## **Art. 81<sup>1</sup>**

1. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
4. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

---

<sup>1</sup> Qui ci vuole soltanto un santo